



COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)
C.A.P. 72026 Piazza Umberto I, 5
protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it
P. I.V.A. 00198010746

CONVENZIONE
per l'affidamento del servizio di Buoni-spesa alimentare
utilizzabili presso una Rete di Esercizi commerciali.

tra

Comune di San Pancrazio Salentino con sede in San Pancrazio Salentino, p.zza Umberto I, 5, P.I. 00198010746, nella persona dell'avv. Maria Annunziata Puricella, in qualità di Responsabile del I Settore Affari Generali, giusto decreto n. 1 del 09.01.2020, in seguito per brevità "Committente"

e

la ditta/società _____ con sede in _____
_____, esercente l'attività commerciale nel comune di San Pancrazio Salentino, alla via _____ P.I. n. _____

VISTI

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 riguardante *"Interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili"*;
- l'art. 2, co. 6, della predetta ordinanza, in base al quale *"L'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico"*;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 01.04.2020, avente ad oggetto *"Emergenza Covid-19. Interventi di sostegno economico per nuclei familiari disagiati a seguito dell'emergenza epidemiologica. Direttive agli uffici"*, con la quale venivano date istruzioni all'ufficio Servizi Sociali sull'emissione dei buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso gli esercizi commerciali - sino alla concorrenza delle somme assegnate - contenuti in apposito elenco redatto a cura dell'Ufficio Servizi Sociali;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2- OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto il servizio di utilizzo e rendicontazione dei buoni-spesa emessi su supporto cartaceo, utilizzabili dai Beneficiari individuati dal Comune di San Pancrazio Salentino per usufruire:

- a) del diritto all'accesso a servizi e prestazioni rese da Esercizi commerciali convenzionati (in seguito per brevità "Esercizi") autorizzati all'accettazione dei Buoni-spesa in forza di apposita convenzione da essi sottoscritta con il Comune di San Pancrazio Salentino;
- b) del diritto all'acquisto di beni venduti dai predetti Esercizi, a tal fine convenzionati con il Comune di San Pancrazio Salentino per l'accettazione dei buoni-spesa alimentare.

Art. 3- CARATTERISTICHE DEI BUONI-SPESA

- a) Il Buono-spesa è un documento di legittimazione cartaceo personalizzato con l'indicazione della denominazione del Comune e l'indicazione di un valore nominale d'acquisto espresso in Euro,
- b) I buoni-spesa sono cumulabili, non frazionabili in più attività commerciali, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a eventuali resti in denaro laddove non interamente utilizzati.
- c) Ove l'importo dell'acquisto effettuato dal Beneficiario sia superiore al valore nominale del Buono-spesa in possesso, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante all'Esercizio mediante corresponsione a quest'ultimo della differenza in denaro.
- d) I Buoni-spesa non sono cedibili e non possono essere commercializzati. Possono essere utilizzati solo se datati e firmati dal Beneficiario. Il loro utilizzo risulta altresì dall'apposizione del timbro dell'Esercizio da questi apposto a tergo sullo stesso buono-spesa in segno di erogata prestazione o avvenuta cessione di prodotti.
- e) I Buoni-spesa possono essere utilizzati esclusivamente presso gli Esercizi convenzionati con il Comune per acquistare i prodotti e/o i servizi previsti dal Comune.
- f) I Buoni-spesa sono utilizzabili fino al termine dell'emergenza sanitaria in corso.
- g) I Buoni-spesa saranno spendibili esclusivamente per le seguenti categorie merceologiche:
 - Prodotti alimentari, esclusi alcolici e super alcolici;
 - Prodotti per l'igiene della persona e/o della casa, con esclusione dei cosmetici e dei generi da maquillage;
 - Prodotti di prima necessità destinati a bambini e/o neonati (pappe, latte in formula, omogeneizzati, pannolini, prodotti per l'igiene)
 - Prodotti farmaceutici o similari (ad es. prodotti per celiaci);

Art. 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Comune provvederà come di seguito:

1. all'analisi degli esercizi di vendita presenti sul territorio comunale che hanno chiesto di aderire all'iniziativa;
2. al convenzionamento con tali esercizi che quindi accettino i buoni di cui trattasi;
3. al rimborso ai negozianti degli importi spesi dagli utilizzatori finali dietro presentazione da parte dell'Esercente al Settore Servizi sociali del Comune di regolare fattura elettronica con allegati i Buoni originali, timbrati dal rivenditore.

L'esercizio convenzionato provvederà:

- all'accettazione del buono spesa previa verifica dell'autenticità e sottoscrizione dello stesso da parte del beneficiario;
- all'accettazione del buono spesa purchè esibito non oltre la cessazione dell'emergenza sanitaria in corso;
- alla consegna o spedizione dei buoni utilizzati, unitamente alla documentazione fiscale relativa ai beni acquistati dal beneficiario, all'ufficio Servizi Sociali del Comune, che provvederà al relativo rimborso a seguito di presentazione di fattura elettronica.
- a consentire al Comune di effettuare i controlli a tutela degli interessi dello stesso Ente.

Art. 5- DURATA E REVOCA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata fino al 31.12.2020 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Il Comune può recedere unilateralmente nei seguenti casi :

- comportamento scorretto nei confronti dell'utenza;
- inosservanza degli obblighi di questa convenzione;
- danni all'Ente Comune procurati a causa di comportamenti od omissioni da parte della impresa convenzionata.

Art. 6- TRACCIABILITÀ dei FLUSSI FINANZIARI

L'Esercente è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto.

Qualora l'Esercente non assolva agli obblighi previsti dall'Art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del predetto Art. 3.

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'esercizio convenzionato si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

L'esercizio convenzionato tratterà in via autonoma i dati personali raccolti in virtù delle attività e dei servizi erogati per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. L'esercizio convenzionato, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di "Titolare" autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti del Comune che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

In particolare, l'esercizio convenzionato:

- garantisce di manlevare e tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate

per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

Art. 8- FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Brindisi

San Pancrazio Salentino lì _____

Il Comune di San Pancrazio Salentino

La ditta/società
